

STATUTO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - DENOMINAZIONE

Ai sensi e nel rispetto del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. "Codice del Terzo Settore") e s.m.i., è costituita una Associazione denominata **"BUNDEN IN PIASA"**. A decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare la denominazione **"BUNDEN IN PIASA ENTE DEL TERZO SETTORE"** o in forma abbreviata **"BUNDEN IN PIASA E.T.S."**.

Articolo 2 - SEDE

L'Associazione ha sede nel Comune di Gonzaga (MN).

Con le modalità previste dalla legge, il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire o di sopprimere, in Italia o all'estero, sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali o agenzie, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune della sede della Associazione e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata unicamente a seguito di delibera dell'assemblea degli associati e dovrà essere tempestivamente comunicata Consiglio Direttivo o

da legale rappresentante dell'ente per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 3 - FINALITÀ E SCOPI

L'Associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e/o di utilità sociale. L'Associazione è apolitica, apolitica ed aconfessionale. È a carattere popolare ed accetta la partecipazione di tutti i cittadini che con spirito altruistico si impegnano democraticamente nella difesa e valorizzazione delle tradizioni locali, non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., ed in particolare le attività aventi ad oggetto:

- gli interventi di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i.;
- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di in-

teresse sociale, culturale o religioso;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e s.m.i., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare, si occupa:

- della promozione della "Festa dell'Uva" ed altre manifestazioni collegate alla cultura, alla storia e alle tradizioni locali;
- dello svolgimento di attività folcloristica, sportiva, culturale ed eventuale attività ricreativa;
- di proporsi come luogo d'incontro e aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- della gestione e conservazione di aree e/o immobili comunali con lo scopo di utilizzarle per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, provvede a intraprendere ogni iniziativa utile alla realizzazione degli scopi fissati dal presente statuto, può svolgere qualunque altra attività connessa ed affine nonchè compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione a vantaggio del raggiungimento dello scopo, nonchè stabilire eventuali rapporti

di collaborazione con Enti, Associazioni o altri soggetti pubblici e privati per l'attuazione dei principi sanciti dal presente statuto. L'Associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre Associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed Enti privati e pubblici, finanziare attività esterne e progetti, richiedere e ottenere contributi da Enti privati e pubblici partecipare a bandi pubblici e/o privati.

L'Associazione può esercitare altre diverse attività, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di cui al precedente punto e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, il tutto, secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, Legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 4 - DURATA

La Associazione ha durata illimitata.

Articolo 5 - DOMICILIAZIONE

Il domicilio degli Associati e dei componenti degli Organi Sociali, per i loro rapporti con l'Associazione, è quello che

risulta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ed eventualmente dal Registro delle Persone Giuridiche.

A tal fine la Associazione potrà istituire apposito libro, con obbligo per il Consiglio Direttivo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 6 - VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI

L'Associazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs 117/2017, di lavoratori e di volontari.

SEZIONE II - IL PATRIMONIO

Articolo 7 - PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate dall'Associazione stessa per complessivi euro 117.000,00 (centodiciassettemila virgola zero zero).

Il patrimonio dell'Associazione, oltre che dalle quote versate dagli associati come sopra, è costituito da:

- quote sociali;
- contributi pubblici o privati;
- proventi dell'attività sociale;
- donazioni, lasciti, elargizioni sia di persone fisiche che di persone giuridiche;
- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, eventuali fondi di riserva accantonati con l'eccedenza di bilancio;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi e nel rispetto dell'art. 8 del D.lgs 117/2017 e s.m.i..

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 8 - RACCOLTA FONDI

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico in conformità a quanto prescritto dall'art. 7, comma 2, D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

L'Associazione può svolgere l'attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva (il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore).

Articolo 9 - UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fonda-

tori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le attività di cui ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, del D.lgs 117/2017 e s.m.i..

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 11 - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

L'Assemblea degli Associati può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2447-bis e ss. C.C., e di cui all'art. 10 Codice del Terzo Settore.

SEZIONE III - PARTECIPAZIONI

Articolo 12 - ASSOCIATI

Sono Associati (o anche più semplicemente Soci), dell'Associazione coloro che condividono gli scopi dell'Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

Gli Associati possono essere distinti nelle seguenti categorie:

- Associati Onorari, che sono persone, enti o istituzioni che hanno contribuito in modo determinante con la loro opera o sostegno all'Associazione e ne sono ammessi in base alle loro qualità, caratteristiche e comportamenti, e sono esonerati dal pagamento delle quote annuali. L'attribuzione di Socio Onorario è stabilita dal Consiglio Direttivo;
- Associati Ordinari, che sono tutti gli associati diversi dai precedenti e sono persone, enti o istituzioni che si impegnano a pagare la quota associativa.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annuale ed eventuali contributi straordinari così come stabiliti dal Consiglio Direttivo che li determina.

I soci possono essere minorenni e maggiorenni. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. In caso di minor età il diritto di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

La qualità di Socio è a tempo indeterminato, l'ammissione

all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

L'Associazione presuppone la pluralità degli associati; il venir meno di tale pluralità è considerato causa di scioglimento dell'Associazione.

Tuttavia è facoltà di ciascun associato recedere dalla Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione.

Articolo 13 - CESSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

Le quote sono intrasferibili. In caso di morte dell'associato, gli associati superstiti non devono liquidare la quota di partecipazione agli eredi.

L'associato receduto, deceduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote associative versate.

Articolo 14 - RECESSO ED ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

L'associato può sempre recedere dalla Associazione, senza condizioni o limiti. La volontà di recedere deve essere comunicata al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, lettera raccomandata a mano, posta elettronica certificata o posta ordinaria. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'esclusione del socio che si renda gravemente inadempiente, o che non provveda al versamento della quota annuale stabilita, o per altri motivi

ritenuti gravi dal Consiglio Direttivo.

Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non potrà intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento in cui gli è comunicata l'esclusione, i diritti di partecipazione dell'Associato all'attività dell'Associazione.

In caso di esclusione, il socio può ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 (trenta) al Collegio dei Provvisori, se nominato, o in sua assenza all'Organo di Controllo.

I soci recedenti o esclusi e che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al patrimonio nè possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 15 - AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

L'associazione è improntata sul principio della "porta aperta" e dal principio che la partecipazione degli Associati all'organizzazione e all'attività dell'Associazione è connotata da democraticità, pari opportunità e uguaglianza.

E pertanto ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi a osservare lo Statuto e la normativa applicabile.

L'ammissione di un nuovo associato avviene, su domanda dell'interessato, con decisione del Consiglio Direttivo; tale

decisione deve essere comunicata all'interessato ed annotata sul libro associati. L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere debitamente motivato dal Consiglio Direttivo; il rigetto deve essere comunicato all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla sua adozione. Entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di rigetto dell'ammissione, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, se nominato, o in sua assenza all'Organo di Controllo.

Articolo 16 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Ciascun associato ha il diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione. Ciascun associato ha il diritto di voto; in caso di associato di minor età il diritto di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso.

Ciascun associato ha il dovere di collaborare al perseguimento delle finalità associative, di osservare le prescrizioni dell'atto costitutivo e del presente statuto e di osservare le decisioni degli organi sociali.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali previsti dall'art. 15 del D. Lgs. 117/2017, presso la sede legale, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta scritta formulata al Consiglio Direttivo e, qualora vi siano i presupposti, hanno il diritto di denunciare fatti ritenuti censurabili all'Organo di Controllo come previsto

l'art. 29, comma 2, del D.lgs 117/2017.

SEZIONE IV - ORGANI SOCIALI

L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci. Gli Organi dell'Associazione, facoltativi ed obbligatori, sono:

- l'Assemblea degli Associati,
- il Consiglio Direttivo: Presidente del Consiglio Direttivo, uno o due Vice Presidenti del Consiglio Direttivo, il Segretario ed il Tesoriere,
- il Comitato Esecutivo, se nominato,
- l'Organo di Controllo, se nominato,
- il Revisore Legale dei conti, se nominato, nei casi imposti dalla legge,
- il Collegio dei Probiviri, se nominato.

Tutti i componenti gli organi di cui sopra esercitano gli incarichi a titolo gratuito.

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 17 - DECISIONI DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione.

Ogni Associato a diritto ad intervenire in Assemblea. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità e uguaglianza di tutti gli Associati.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio

Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di ciascun anno, ed ogni qualvolta lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta scritta, con indicazione specifica delle materie da trattare, da almeno un decimo degli Associati.

L'avviso di convocazione è inviato dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, raccomandata a mano, fax, posta elettronica certificata o posta ordinaria, diretta a ciascun Socio, Consigliere e membro dell'Organo di Controllo, ove nominato, oppure mediante affissione nell'albo della Sede dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'Assemblea. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora dell'assemblea, nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea deve essere convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio della provincia di Mantova.

L'Assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare, anche senza formale convocazione, qualora siano presenti tutti gli Associati, i Consiglieri e i membri dell'Organo di Controllo, ove nominati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, in ordine di anzianità; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assem-

blea nomina un Segretario se lo ritiene opportuno. Le funzioni di Segretario vengono affidate dal Presidente dell'Assemblea ad un altro Associato, salvo che siano già svolte da un notaio.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà degli associati aventi diritto al voto ed in seconda o ulteriori convocazioni, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non hanno voto.

In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Il voto, pertanto, è da intendersi per teste. Il voto è palese, ad eccezione della nomina delle cariche sociali che sono elette a scrutinio segreto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro Associato, che non sia membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo, mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Le assemblee si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo

collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti i soci, inoltre, tutti i partecipanti debbono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché devono poter ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente ed il notaio qualora questo sia presente.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega. Per le modifiche all'atto costitutivo o allo statuto, occorrono la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.

Articolo 18 - COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dell'Associazione:

- nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il Revisione legale dei conti;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei componenti degli altri eventuali organi sociali e promuove

azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo);

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza.

Articolo 19 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione degli associati favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni degli associati.

L'AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 20 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione, ed ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si compone al suo interno di:

- Presidente;
- due Vice-Presidenti;
- Tesoriere;
- Segretario.

È composto da un numero variabile da 7 (sette) a 13(tredici) membri eletti dall'assemblea degli Associati, in carica per 3 (tre) esercizi finanziari, i quali sono rieleggibili. Alla scadenza dei tre esercizi finanziari, in sede di nuova nomina, l'Assemblea determina anche il numero dei membri del Consiglio Direttivo.

I primi amministratori sono nominati con l'atto costitutivo. Successivamente, gli amministratori sono nominati dall'Assemblea degli Associati. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza legale dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati e la loro attività è gratuita, fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento della funzione. Non possono essere nominati coloro che sono incompatibili con i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e comunque con l'art. 2382 c.c.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere il Consiglio Direttivo alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione nominando un Associato e chiedendone poi la convalida alla prima assemblea annuale. Il Consigliere così sostituito resta in carica fino al termine dell'originario mandato del Consigliere dimissionario o deceduto.

Il Consiglio in particolare provvede a:

- nominare il Presidente e il Vice Presidente qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci al momento della nomina;
- nominare il Segretario ed il Tesoriere ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo provvede inoltre a:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea,
- predisporre il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e alla alienazione di beni immo-

bili;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione di Associati;
- stabilire gli importi delle quote annuali e contributive;
- proporre eventuali modifiche statutarie e svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto o dalla normativa applicabile;
- compiere ogni altra deliberazione che non sia riservata ad altri organi specifici dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da almeno 7 (sette) dei suoi membri su richiesta motivata o dal 30% (trenta per cento) degli Associati su richiesta motivata.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in media due volte l'anno per deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo, all'ammontare della quota di ammissione a socio e della quota sociale.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente, in ordine di anzianità, ed in as-

senza di entrambi dal più anziano dei presenti.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (raccomandata con avviso di ricevimento, raccomandata a mano, fax, posta elettronica certificata o posta ordinaria) almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio può essere convocato anche fuori dalla sede legale. In ogni caso, affinché il consiglio sia validamente convocato, occorre che la convocazione e le modalità di svolgimento non siano ingiustificatamente ostative per l'esercizio delle prerogative degli aventi diritto.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, previa convocazione, con la presenza di almeno la maggioranza dei membri in carica, ed almeno un componente dell'organo di controllo; esso delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e la maggioranza dell'Organo di controllo, se nominato.

Alle sedute del Consiglio Direttivo possono partecipare, su invito, anche associati o soggetti esterni all'associazione.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue competenze ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 codice civile, nei limiti di compatibilità.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Gli amministratori rispondono nei confronti dell'ente, degli associati, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 codice civile e dell'art. 15 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili e a norma dell'art. 28 del D. Lgs 117/2017 e smi per quanto compatibile. Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'art. 2409 codice civile, in quanto compatibile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter codice civile.

La responsabilità degli Amministratori è disciplinata dall'art. 28 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

Articolo 21 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente, ed in sua assenza, il Vice Presidente, hanno la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di assenza del Presidente, qualora siano stati nominati più Vice Presidenti, il legale rappresentante sarà individuato nella persona più anziana, ed in caso di inadempienza di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso alla prima riunione. Il potere di rappresentanza è generale e le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non nei modi di cui all'art. 26 comma 7 del D.lgs 117/2017 e s.m.i..

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e dell'eventuale bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Previa approvazione del Consiglio Direttivo può conferire agli Associati procura speciale per la gestione di attività specifiche.

Articolo 22 - IL TESORIERE ED IL SEGRETARIO

Il Tesoriere:

- cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei Libri Contabili;
- predispone dal punto di vista contabile, la bozza del bilancio di esercizio che deve fare il Consiglio Direttivo.

Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco degli Associati garantendone libera visione al socio che lo richieda.

ALTRI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 23 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, è un organo facoltativo, se nominato dall'Assemblea, è composto da 3 (tre) Associati, o non Associati, eletti in Assemblea. Dura in carica 3 (tre) anni. Decide insindacabilmente, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione degli Associati.

Vigilare sul rispetto dello Statuto, sull'esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi.

L'incarico è gratuito.

IL CONTROLLO E LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 24 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea degli associati può eleggere un Organo di controllo, monocratico o collegiale, oltre che nei casi previsti dal-

la legge, anche quando lo ritenga opportuno in ragione della complessità dell'organizzazione e delle attività esercitate dall'Associazione, in conformità all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Nel caso di Organo di controllo collegiale, questo deve essere composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

La nomina di un Organo di Controllo è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 (cinque) unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'Organo di Controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare.

I componenti dell'Organo di Controllo restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dagli associati al momento della nomina, sono rieleggibili ed il loro incarico è gratuito.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399

c.c.. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra gli Associati, non devono far parte del Consiglio Direttivo ed almeno un membro Effettivo ed uno Supplente deve rispettare i requisiti di qui all'art. 2397 c.c..

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, può esercitare la Revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore. Gli esiti del controllo svolto dall'Organo di Controllo risultano dal bilancio sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su de-

terminati affari.

La responsabilità dei membri dell'Organo di controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

SEZIONE V - IL BILANCIO

Articolo 25 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alle previsioni di cui all'art. 13, del D. Lgs. 117/2017 ed è presentato dal Consiglio Direttivo agli Associati per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Tale termine potrà essere differito di altri 60 (sessanta) giorni unicamente quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'Associazione lo richiedono. In quest'ultima ipotesi gli amministratori, dovranno indicare nella relazione sulla gestione, ovvero nella nota integrativa, qualora la relazione possa non essere redatta (art. 2435 bis cod. civ.), le ragioni della dilazione.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e di legge e che documenti il carat-

tere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 220.000,00 (ducentoventimila virgola zero zero) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5, punto 5.2, del presente statuto, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 26 - BILANCIO SOCIALE

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) il Consiglio Direttivo deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di

cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, il Consiglio Direttivo deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul sito internet della Associazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 27 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre le scritture prescritte nei precedenti articoli del presente statuto, e prescritte negli artt. 13, 14 e 17, comma 1, del Codice del terzo Settore, l'Associazione deve tenere:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, del comitato Esecutivo se nominato, e di eventuali altri Organi sociali;
- d) il Registro dei volontari associati, se presenti, contenen-

te i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

La tenuta dei libri sociali è a cura degli organi di cui all'art. 15 del D.lgs 117/2017. I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo Statuto Sociale.

I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Articolo 28 - LIBRI CONTABILI

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

SEZIONE VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea degli associati nomina un Liquidatore scelto tra gli associati stessi o esterno all'Associazione.

Il liquidatore nominato, esperimenta la procedura di liquidazione

di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che svolga attività similari e che persegua analoghe finalità, oppure, in mancanza di individuazione dell'Ente suddetto, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 30 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli Associati, ovvero tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi degli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione, in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio del Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto ed arbitrato rituale.

La disciplina dell'Arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano. L'arbitrato si svolge nel Comune ove ha sede l'Associazione. Le spese dell'Arbitrato seguono la soccombenza.

Articolo 31 - ACQUISTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

E DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE

Al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore e, conseguentemente, l'acquisto della personalità giuridica, l'Associazione viene iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 32 - RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia, in particolare quelle di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i.

F.to Bosi Vanni Valentino

F.to Rachele Campanini (l.s.)